

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA TARIFFA PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 26.02.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 25.11.2014

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 29.11.2016

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 25.10.2017

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 35 del 30.10.2018

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 64 del 22.12.2020

Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 07.07.2021

Sommario

CAPO I – NORME GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto del regolamento	3
Art. 2 – Gestione dei rifiuti urbani	3
Art. 3 – Classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 4 – Servizio e costo di gestione	3
Art. 5 – Istituzione della tariffa	4
Art. 6 – Determinazione della tariffa	4
Art. 7 – Presupposti per l'applicazione della tariffa.....	4
Art. 8 – Soggetti tenuti al pagamento della tariffa	5
CAPO II – COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE	5
Art. 9 – Locali ed aree soggette	5
Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	5
Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	6
Art. 12 – Esclusioni dal presupposto per l'applicazione della tariffa	8
Art. 13 – Agevolazioni	9
Art. 13-bis – Emergenza epidemiologica da COVID-19: agevolazioni	10
Art. 14 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento.....	10
CAPO III – DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE.....	11
Art. 15 – Dichiarazioni.....	11
Art. 16 – Rimborsi e conguagli	12
Art. 17 – Controllo e accertamento	12
Art. 18 – Riscossione	13
Art. 19 – Violazioni	14
Art.20 – Tariffa giornaliera.....	14
Art. 21 – Manifestazioni ed eventi.....	14

CAPO I – NORME GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

- 1) Il presente Regolamento disciplina la tariffa relativa al servizio integrato di gestione dei rifiuti, di cui all'art. 1, comma 668 della L. 27.12.2013, n. 147, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, nonché le connesse misure in caso di inadempimento, individuate anche a sensi e per gli effetti delle norme civilistiche.
- 2) Riferimento per i criteri di realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, è il D.M. 20.04.2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- 3) Riferimento per la determinazione delle tariffe è il Metodo Tariffario del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti 2018-2021 (di seguito MTR), di cui alla deliberazione 31.10.2019 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) n. 443/2019/R/Rif ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.
- 4) Il Regolamento determina altresì la classificazione delle categorie d'utenza in base alla loro potenzialità a produrre rifiuti urbani nel rispetto dei criteri adottati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Per quanto riguarda le definizioni, si rimanda all'articolo 2 del "Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale".

Art. 2 – Gestione dei rifiuti urbani

- 1) Il servizio integrato di gestione dei rifiuti, inteso quale insieme dei servizi di raccolta rifiuti (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento degli stessi) e spazzamento e lavaggio delle strade, è un servizio di pubblico interesse. Esso è disciplinato dal "Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale" e dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii..
- 2) L'attività di cui al comma precedente è affidata al Gestore del servizio, individuato in AMNU S.p.A., che provvede altresì all'applicazione e alla riscossione della tariffa.

Art. 3 – Classificazione dei rifiuti

- 1) Per la classificazione dei rifiuti si fa riferimento all'art. 184 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm., nonché alla deliberazione del Servizio Protezione Ambiente della P.A.T. n. 8/c del 10 marzo 1987 e n. 109 del 12 novembre 1990 e ss.mm., per l'assimilazione qualitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, ed alla deliberazione del Gestore per l'assimilazione quantitativa degli stessi in conformità con gli artt. 198, comma 2, lettera g) e 265, comma 1, del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm. e dell'art. 74 del T.U.L.L.P.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41 e ss.mm.

Art. 4 – Servizio e costo di gestione

- 1) Il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani è attivato, con caratteristiche di universalità e inderogabilità, secondo le modalità e le limitazioni prescritte dal "Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale"; per detto servizio si applica la tariffa di cui al presente Regolamento.
- 2) Il servizio reso alle utenze domestiche (civili abitazioni) e non domestiche (attività economiche), è svolto in via ordinaria attraverso tecniche che consentano di valutare l'apporto individuale del rifiuto indifferenziato.
- 3) Il costo del servizio integrato di gestione dei rifiuti, compresi i rifiuti domestici ingombranti e i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, è integralmente coperto dal gettito della tariffa, come determinata al successivo art. 6.
- 4) Entro la scadenza annuale individuata da ARERA, il Gestore trasmette all'Amministrazione Comunale il Piano Economico Finanziario (di seguito PEF), redatto secondo le disposizioni emanate da ARERA, per gli adempimenti di competenza.

Art. 5 – Istituzione della tariffa

- 1) Per la gestione dei rifiuti urbani, così come individuata nell'art. 2, svolta in regime di privativa sull'intero territorio comunale, è istituita, nel Comune di Pergine Valsugana la tariffa prevista dall'art. 1, comma 668, della L. 27.12.2013, n. 147.
- 2) L'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dal Gestore secondo le modalità previste nelle deliberazioni di ARERA e loro successive modificazioni ed integrazioni, nel capo III del presente Regolamento e dal contratto di servizio stipulato tra il Gestore e il Comune.
- 3) Per la determinazione della tariffa da parte del Comune si fa riferimento ai criteri e alle condizioni previsti per la definizione della tariffa di riferimento di cui al MTR ARERA.

Art. 6 – Determinazione della tariffa

- 1) La tariffa è determinata per anno solare con deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro la scadenza stabilita da ARERA, possibilmente entro il 31 dicembre dell'anno antecedente quello cui si riferisce la tariffa.
- 2) La tariffa è composta da una quota fissa e da una quota variabile, il cui ammontare è determinato con le regole stabilite dalle deliberazioni di ARERA in materia.
- 3) La misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti si ottiene determinando, come requisito minimo, il volume della quantità di rifiuto urbano indifferenziato residuo (RUR) conferito da ciascuna utenza al servizio integrato di gestione dei rifiuti. Possono altresì essere misurate le quantità di altre frazioni merceologiche di rifiuto oggetto di raccolta differenziata, ivi compresi i conferimenti effettuati dagli utenti presso i centri di raccolta.
- 4) Alla quota variabile della tariffa possono essere associate più frazioni merceologiche; in questo caso ad ogni frazione merceologica, i cui conferimenti da parte degli utenti siano misurati o identificati, sarà applicata una specifica tariffa. La previsione degli incassi delle varie frazioni merceologiche dovrà coprire interamente l'ammontare complessivo dei costi variabili esposti nel PEF.
- 5) L'identificazione delle utenze avviene mediante l'assegnazione di un codice personale ed univoco a ciascuna utenza, attraverso idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel sistema con cui il rifiuto è conferito, ovvero mediante contenitori con limitatore volumetrico.
- 6) In fase di definizione della quota variabile della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, il comune può adottare criteri di ripartizione dei costi commisurati alla qualità del servizio reso alla singola utenza, nonché al numero dei servizi messi a disposizione della medesima, anche quando questa non li utilizzi.
- 7) È definita "utenza": unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze.
- 8) È definita "utenza aggregata": punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta della quantità conferita da ciascuna utenza.
- 9) La tariffa è articolata nelle categorie d'utenza domestica e non domestica.
- 10) Un'utenza è definita domestica anche nel caso in cui al suo interno sia esercitata un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella destinata all'uso domestico.

Art. 7 – Presupposti per l'applicazione della tariffa

- 1) Presupposto per l'applicazione della tariffa è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali e aree scoperte a uso privato, qualora queste ultime non costituiscano accessorio o pertinenza dei locali medesimi, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati, a qualunque uso adibiti.
- 2) Ai fini di cui al comma 1, per le abitazioni ed i locali adibiti ad uso ufficio e/o magazzino e/o depositi, la presenza anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica o gas costituisce presunzione di utilizzo dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti; costituisce altresì presunzione di utilizzo dei locali e conseguentemente l'attitudine alla produzione di rifiuti, la residenza ivi stabilita dal conduttore o dal detentore dei locali stessi.
- 3) Ai fini di cui al comma 1, per le unità immobiliari destinate ad usi diversi da quelli di cui al comma precedente, la presenza anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas in concorso con l'esercizio

dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di idonea documentazione, costituisce presunzione di utilizzo dell'immobile e conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Art. 8 – Soggetti tenuti al pagamento della tariffa

- 1) La tariffa è dovuta da chiunque possenga o detenga a qualunque titolo locali o aree scoperte di cui al precedente articolo. In particolare è tenuto al pagamento chi ha sottoscritto la denuncia di occupazione dei locali, ovvero, in mancanza, il possessore o il detentore, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usino in comune i locali stessi.
- 2) Per le parti in comune di un condominio o di una multiproprietà, utilizzate in via esclusiva, la tariffa è dovuta dai singoli occupanti o conduttori delle medesime. Per i locali e le aree di uso comune di multiproprietà o di centri commerciali, la tariffa è dovuta dal soggetto che gestisce i servizi comuni, se presente, ovvero dai singoli comproprietari o conduttori.
- 3) Per le utenze destinate ad attività ricettive extra-alberghiere, la tariffa è dovuta dai soggetti esercenti l'attività.
- 4) Per le utenze destinate ad uso abitativo cedute ad utilizzatori occasionali per periodo non superiore all'anno, la tariffa è dovuta dai soggetti proprietari o titolari del diritto reale di godimento dei beni.
- 5) Per le organizzazioni prive di personalità giuridica la tariffa è dovuta dai soggetti che le presiedono o rappresentano.

CAPO II – COMMISURAZIONE E CATEGORIE TARIFFARIE

Art. 9 – Locali ed aree soggette

- 1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati a titolo esemplificativo:
 - a) tutti i locali in qualsiasi costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico - edilizie;
 - b) i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati (ad esempio autorimesse, depositi, tavernette, cantine, ecc.); sono considerati pertinenza dell'utenza anche i locali censiti in categoria catastale C2 o C6, ubicati nello stesso comune dell'utenza principale, ancorché ad un diverso indirizzo;
 - c) i posti macchina coperti ad uso esclusivo;
 - d) roulotte, camper o simili qualora nel luogo di stazionamento abituale sia stata richiesta la residenza del nucleo familiare;
 - e) le aree scoperte operative destinate in modo autonomo e non occasionale all'esercizio di una qualsiasi attività economica (ad esempio campeggi, dancing, cinema all'aperto, magazzini, aree destinate all'attività di pubblici esercizi, ecc.);
 - f) i distributori di carburante per i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina, ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di 20 mq per colonnina di erogazione;
 - g) nell'ambito delle strutture sanitarie pubbliche e private: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali.
- 2) Nell'ambito delle utenze domestiche, ogni unità abitativa indipendente costituisce utenza univoca per l'applicazione della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti.
- 3) Nell'ambito delle utenze non domestiche, per la determinazione della superficie soggetta dei locali, come definiti al comma 1, si fa riferimento alla superficie misurata sul filo interno dei muri. Concorrono a formare l'anzidetta superficie anche i locali con soffitto inclinato nei sottotetti limitatamente alla parte avente l'altezza minima stabilita dal Regolamento Edilizio, qualora gli stessi abbiano le caratteristiche di agibilità. Per le aree scoperte il calcolo della superficie è effettuato sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni esistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che il decimale sia superiore a 0,50 mq ovvero inferiore o uguale a 0,50 mq.

Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

- 1) Sono definite:
 - a) Unità abitativa: l'insieme dei locali come definiti all'art. 9 comma 1 lettere da a. a d.
 - b) Utenze di soggetti residenti: le unità abitative occupate da persone che vi risiedono, come risultante dagli archivi dell'Anagrafe Generale del Comune;
 - c) Utenze di soggetti non residenti: le unità abitative occupate da persone che non vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica.
- 2) Per le utenze di soggetti residenti, il numero degli occupanti è quello risultante dai dati forniti dall'Anagrafe Generale del Comune. In presenza di più nuclei familiari anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità abitativa. Essi sono tenuti al pagamento solidalmente.
- 3) Per le utenze di soggetti non residenti, cui sono equiparate le unità abitative tenute a disposizione dai residenti nel Comune (secondo case) e gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti all'AIRE), il numero degli occupanti è determinato convenzionalmente in due componenti.
 Previa presentazione di richiesta dell'utente o di un suo familiare, e restituzione del dispositivo, tale presunzione non sarà applicata per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto da soggetti che vi risiedevano, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza in R.S.A. o in altri istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo. In tal caso il numero di componenti applicato sarà pari ad uno.
- 4) Il dispositivo di cui al comma 3 si applica anche per gli alloggi a disposizione di persone giuridiche, occupati da soggetti non residenti, qualora di fatto non accertabile il numero effettivo dei componenti.
- 5) Sono considerate utenze domestiche le strutture extra-alberghiere, quali bed and breakfast, e simili censite in categorie catastale A; per il calcolo della quota fissa della tariffa si farà riferimento al numero dei posti letto quali risultanti da licenze o autorizzazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni in ragione del 30% con arrotondamento all'unità superiore se la frazione decimale è pari o superiore a 0,50, oltre ai componenti il nucleo familiare ivi residenti.
- 6) Come da disposizioni ARERA, si applicano i criteri preesistenti, definiti dalle deliberazioni della Giunta Provinciale n. 2972 del 30 dicembre 2005 e n. 2267 del 19 ottobre 2007; la quota fissa da attribuire alla singola utenza, è commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti Kb di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm., come di seguito indicato:

Numero componenti della famiglia anagrafica	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
1	1,0
2	1,8
3	2,3
4	3,0
5	3,6
6 o più	4,1

- 7) La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza è determinata, per le frazioni merceologiche misurate, dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/litro) per la quantità di rifiuti (litri) conferiti da ciascuna utenza.
- 8) Al fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, fissa la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi.

Art. 11 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

- 1) Come da disposizioni ARERA si applicano i criteri preesistenti, definiti, per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.ii.; la quota fissa da attribuire alla singola utenza, commisurata ai costi fissi ad essa addebitabili, è determinata dal prodotto della quota unitaria (euro/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente di adattamento Kc, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività svolta dalla singola utenza, e determinato dal Comune, nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, tabella 3a, come di seguito indicato:

	ATTIVITÀ	Coefficiente potenziale produzione Kc
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,67
2.	Cinematografi e teatri	0,43
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60
4.	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,88
5.	Stabilimenti balneari	0,64
6.	Esposizioni, autosaloni	0,51
7.	Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,64
8.	Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	1,08
9.	Case di cura e riposo	1,25
10.	Ospedali	1,29
11.	Uffici, agenzie	1,52
12.	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,61
13.	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,41
14.	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83
16.	Banchi di mercato beni durevoli	1,78
17.	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
18.	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03
19.	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
20.	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,09
21.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ricettiva)	9,63
22.	Mense, birrerie, hamburgerie	7,63
23.	Bar, caffè, pasticceria	6,29
24.	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
25.	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,61
26.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,29
27.	Ipermercati di generi misti	2,74
28.	Banchi di mercato generi alimentari	6,92
29.	Discoteche, night club	1,91

- 2) La quota variabile della tariffa da attribuire alla singola utenza è determinata, per le frazioni merceologiche misurate, dal prodotto della quota unitaria di costo (euro/litro) per la quantità di rifiuti (litri) conferiti da ciascuna utenza.
- 3) Al fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, fissa la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi.
- 4) Ai fini dell'applicazione della tariffa, le categorie di utenza non espressamente indicate nella tabella di cui al comma 1 sono assegnate dal Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani alla classe di attività che con esse presenta la maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.
- 5) L'assegnazione di un'utenza a una delle classi di attività previste dai precedenti commi è effettuata con riferimento al codice ISTAT dell'attività prevalente denunciato dall'utente in sede di attribuzione di partita

IVA. In mancanza o in caso di erronea attribuzione del codice, si fa riferimento all'attività effettivamente svolta.

Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per l'applicazione della tariffa si fa riferimento all'attività principale, salvo il caso in cui le attività siano esercitate in distinte unità immobiliari, intendendosi per tali le unità immobiliari iscritte nel catasto edilizio urbano.

- 6) Ai locali censiti in categoria catastale C2 o C6, ubicati in un Comune nel quale il contribuente non risulta titolare di alcuna utenza, è attribuita la categoria 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta; la relativa utenza può essere associata anche a persone fisiche e la quota fissa sarà calcolata con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 12 – Esclusioni dal presupposto per l'applicazione della tariffa

- 1) Sono esclusi dal calcolo della superficie i locali e le aree che per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, non possono produrre rifiuti in maniera apprezzabile. Non concorrono alla definizione della superficie di utenza:
 - a) i locali inutilizzabili non allacciati ad alcuno dei servizi di erogazione idrica, elettrica o di gas, o con la sola presenza di allacciamento idrico per oggettiva impossibilità alla chiusura, o inagibili ai fini dell'imposta locale sugli immobili;
 - b) i balconi, le terrazze, i posti macchina scoperti, la legnaia, i vani scale interni e le scale esterne, atri esterni all'appartamento, portici;
 - c) i locali inutilizzabili come deposito in quanto contenenti materiale in disuso ed alla rinfusa;
 - d) i locali, o parti di essi, stabilmente muniti di attrezzature quali a titolo d'esempio: locale caldaia, impianti di lavaggio automezzi, celle frigorifere e locali di essiccazione, vani ascensori, cabine elettriche ed elettroniche;
 - e) i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati esclusivamente all'esercizio dell'attività agonistico – sportiva. Rimangono assoggettati alla tariffa gli altri locali quali spogliatoi, servizi, depositi e simili;
 - f) i locali destinati esclusivamente al culto, compatibilmente con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;
 - g) le parti comuni degli edifici, ad esclusione di quelle relative a centri commerciali o strutture analoghe, in quanto produttive di rifiuti;
 - h) le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio lavori fino alla data di inizio occupazione;
 - i) le aree impraticabili e/o intercluse da recinzione;
 - j) le aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
 - k) le aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso, compresi i depositi di veicoli da demolire;
 - l) le aree scoperte adibite a verde ed eventuali cortili esterni di abitazioni;
 - m) le parti comuni esterne condominiali e dei centri commerciali integrati;
 - n) aree adibite a centro di raccolta rifiuti;
 - o) aree destinate a magazzini di attrezzature utilizzate nell'attività produttiva.
- 2) Le circostanze di cui ai precedenti punti a) e d) comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia od il deposito dell'autorizzazione commerciale, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
- 3) Nella determinazione della superficie da assoggettare a tariffa non si tiene conto di quella ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano rifiuti speciali, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi.
Non sono, pertanto, soggette a tariffa:
 - a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

- b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze, intese come tali le aree occupate per le attività propedeutiche alla produzione, quali ad esempio cantine con silos, serre per la produzione di fiori, celle di deposito frutta, ecc.; sono invece assoggettabili alla tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree connessi all'attività di vendita, ancorché ubicate sul fondo agricolo, quali ad esempio magazzini di stoccaggio del prodotto, aree e locali di imballaggio e confezionamento, punti vendita al pubblico;
 - c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano gli altri rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii..
- 4) Per le seguenti categorie, che esercitano attività particolari, con contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali e/o pericolosi, per le quali non sia possibile individuare concretamente la superficie ove si formano di regola i rifiuti speciali, o comunque sussistano problemi per la sua determinazione, a causa dell'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree, la superficie complessiva soggetta a tariffa sarà calcolata sulla base della percentuale forfetaria del 70%:
- a) Ambulatori medici, ambulatori dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi;
 - b) Lavanderie a secco e tintorie;
 - c) Officine per riparazioni, carrozzerie, gommisti ed elettrauto;
 - d) Caseifici e cantine vinicole;
 - e) Attività con presenza di superfici adibite a verniciatura (falegnamerie e verniciatorie in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche, smalterie, officine di carpenteria metallica, lattonerie);
 - f) Tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie, laboratori fotografici ed eliografie.
- Le tipologie di utenza non espressamente indicate sono incluse nella classe di attività che presenta con esse maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della produzione di rifiuti.
- 5) Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione della tariffa di cui ai commi precedenti, devono presentare al Gestore, entro il 30 aprile di ogni anno, pena decadenza del beneficio, una comunicazione che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali o comunque non assimilati. Essa deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata, nonché la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento tramite soggetto abilitato. Il Gestore si riserva di verificare la documentazione presentata e qualora riscontrasse la mancanza dei requisiti per godere dell'esclusione, provvederà al recupero di quanto indebitamente detratto nell'anno precedente, con la fatturazione successiva.
- 6) Sono esclusi dall'applicazione della tariffa i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

Art. 13 – Agevolazioni

- 1) Nella modulazione della tariffa sono assicurate le seguenti agevolazioni:
- a) Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani, con trasformazione biologica nel territorio comunale, secondo quanto stabilito dal "Regolamento comunale del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale", il Comune, in sede di approvazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, determina annualmente l'importo (euro/anno per componente) delle agevolazioni da applicarvi. La decorrenza dell'agevolazione ha effetto dalla presentazione della domanda.
 - b) Per le utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale o limitato o discontinuo, complessivamente non superiore a 183 giorni/anno, non cedute in locazione o comodato, la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitare annualmente a ciascuna utenza, è ridotto della metà rispetto a quanto stabilito per le utenze domestiche dei residenti.
 - c) Per le utenze non domestiche ove il periodo di apertura risultante da autorizzazione o da altra documentazione probante sia inferiore a 183 giorni nell'arco dell'anno solare, la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitare annualmente a ciascuna utenza, è ridotto della metà.

- d) Per le utenze domestiche di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, di cui all'art. 10 comma 3, tenute a disposizione dai soggetti residenti in R.S.A. o in istituti sanitari, purché le stesse non risultino locate o comunque utilizzate a vario titolo, non si applica la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza da addebitare annualmente a ciascuna utenza.
- e) Per le utenze la cui distanza dai punti di raccolta (considerando solamente il percorso pubblico) sia superiore a quella prevista dal Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, è applicata una riduzione della quota fissa della tariffa pari al 30%.
- 2) Le riduzioni sono cumulabili. La domanda, da presentarsi obbligatoriamente dagli interessati per poter ottenere l'agevolazione, ha effetto anche per gli anni successivi qualora ne sussistano le condizioni. L'ammontare complessivo delle riduzioni non potrà comunque superare il totale della tariffa dovuta.
- 3) L'interruzione temporanea del servizio integrato di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero o riduzione della tariffa.

Art. 13-bis – Emergenza epidemiologica da COVID-19: agevolazioni

- 1) La Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe per il servizio integrato della gestione rifiuti può deliberare riduzioni della quota fissa della tariffa entro il limite dell'80% per le attività di cui all'art. 11 del presente regolamento, con esclusione delle categorie 9, 10, 12, 14, 24 e 25, che a causa dell'emergenza sanitaria collegata alla diffusione del virus COVID-19 siano state costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta anche a seguito dei provvedimenti che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale, o che più di altre abbiano subito una contrazione delle attività e nei consumi anche nella fase di riapertura.
- 2) La Giunta comunale in sede di approvazione delle tariffe per il servizio integrato della gestione rifiuti può deliberare riduzioni della quota fissa della tariffa entro il limite del 15%, degli importi dovuti, con riferimento alle utenze domestiche in una logica di sostenibilità economico-sociale per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- 3) L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta d'ufficio ed è applicata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1 comma 660 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e si configura come sostituzione del Comune di Pergine Valsugana nel pagamento della tariffa.
- 4) Sono fatte salve le agevolazioni previste dal presente regolamento, nonché da disposizioni normative/amministrative intervenute o che dovessero intervenire.
- 5) La copertura delle riduzioni di cui ai commi precedenti è assicurata dai trasferimenti previsti da norme in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 14 - Sostituzione del Comune al soggetto tenuto al pagamento

- 6) Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento totale dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:
 - a) scuole elementari e medie inferiori pubbliche, fino alla data in cui si verificherà il passaggio di competenze ad altro ente, ai sensi dell'art. 109 L.P. 7 agosto 2006, n. 5;
 - b) locali ed aree di proprietà comunale o tenute a disposizione dal Comune, utilizzate dalle organizzazioni di volontariato costituite esclusivamente per fini di solidarietà sociale e dalle associazioni che perseguano finalità di rilievo sociale, storico, culturale, sportivo, ecc., fatte salve diverse disposizioni stabilite nelle apposite convenzioni;
 - c) manifestazioni socio-culturali patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale;
 - d) occupazioni autorizzate, individuate con apposito provvedimento giuntale, che per la loro particolare tipologia ed oggettività non determinano una produzione di rifiuti significativa ai fini dell'applicazione della tariffa.
- 7) Il Comune si sostituisce all'utenza nel pagamento parziale, deliberato annualmente in sede di approvazione della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, dell'importo dovuto a titolo di tariffa nei seguenti casi:

- a) della sola quota variabile relativa alle utenze domestiche composte da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, comprovati da idonea documentazione medica, produce una notevole quantità di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini e pannoloni). La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 10, comma 8, del presente regolamento. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza;
 - b) manifestazioni socio-culturali, aperte a tutta la collettività, organizzate per fini di solidarietà sociale e/o beneficenza da associazioni iscritte all'albo comunale o da comitati informali, i cui proventi non derivino dall'esercizio di attività commerciale, ma esclusivamente da libere offerte;
 - c) della sola quota variabile relativa alle utenze domestiche costituite da famiglie residenti con almeno due figli minori di cui uno con età inferiore ai 24 (ventiquattro) mesi, con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini). La sostituzione del Comune si attiva al superamento della quota minima prevista dall'art. 10, comma 8, del presente regolamento. Nel caso in cui l'utente non raggiunga l'importo massimo della sostituzione deliberata dal Comune, la stessa sarà erogata fino a concorrenza.
- 8) L'utenza interessata presenta al Gestore l'istanza per ottenere la sostituzione nel pagamento della tariffa; il Gestore provvede ad inoltrarne una copia all'ufficio tributi del Comune, il quale verificherà la sussistenza dei requisiti, salvo che per i casi di cui al comma 2 lettera a) del presente articolo, la cui documentazione, a tutela della normativa sul trattamento dei dati, sarà disponibile presso il Gestore.

CAPO III – DICHIARAZIONI, VERIFICHE, RISCOSSIONE

Art. 15 – Dichiarazioni

- 1) Al Gestore deve essere presentata apposita dichiarazione in caso di:
 - a) occupazione originaria, variazione o cessazione dell'utenza di cui all'art. 9;
 - b) richieste per ottenimento delle agevolazioni di cui agli artt. 13 e 14 comma 2;
 - c) segnalazione del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni previste dal presente regolamento.
- 2) La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere effettuata:
 - a) per le utenze domestiche, di norma, dall'intestatario della scheda famiglia nel caso di residenti; nel caso di non residenti l'obbligo ricade in capo al possessore o detentore a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile o da un suo delegato (nelle forme di legge) dell'attività che si svolge nei locali o nelle aree scoperte ad uso privato.

Se i soggetti tenuti in via prioritaria non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione ricade, con vincolo di solidarietà, in capo agli eventuali altri soggetti che posseggono o detengono i locali e le aree scoperte ad uso privato. Per le utenze domestiche di soggetti non residenti tale obbligo è altresì esteso, con vincolo di solidarietà, al proprietario.
- 3) I soggetti di cui al comma 2, provvedono a consegnare al Gestore la dichiarazione di cui al comma 1, redatta su appositi moduli predisposti dal gestore stesso, entro i sessanta giorni calendariali successivi alla data di inizio, cessazione o variazione. Tale dichiarazione ha effetto dal giorno in cui si è verificato l'evento.
 La cessazione, subordinata alla restituzione del dispositivo di conferimento assegnato, decorre dalla data dello svuotamento finale qualora quest'ultima sia successiva alla data di cessazione dichiarata.
 Per le utenze domestiche di soggetti residenti, la variazione del numero dei componenti o dell'intestatario della famiglia anagrafica determina l'aggiornamento automatico della tariffa con decorrenza dal giorno in cui si è verificato l'evento.
 Nel caso di decesso dell'intestatario dell'utenza gli eredi hanno l'obbligo di comunicare il nominativo del nuovo intestatario e gli eventuali elementi che determinano l'applicazione della tariffa, ovvero, nel caso in cui ne ricorrano le condizioni, la cessazione del servizio. In questo caso il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al presente comma è di dodici mesi.
 La variazione dell'intestatario dell'utenza potrà comunque avvenire anche d'ufficio qualora vi siano elementi certi che lo consentano.
- 4) La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, per le utenze domestiche, deve contenere:
 - a) dati identificativi dall'intestatario della scheda famiglia per le utenze di soggetti residenti;
 - b) numero componenti residenti del nucleo familiare;

- c) data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione, o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - d) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
 - e) dati identificativi del proprietario dell'immobile, se diverso dal dichiarante;
 - f) dati catastali dell'immobile, compresa la superficie catastale;
 - g) l'indicazione della superficie calpestabile.
- 5) La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, per le utenze non domestiche, deve contenere:
- a) dati identificativi (dati anagrafici, codice fiscale, residenza) del soggetto legalmente responsabile dell'attività (legale rappresentante o altro);
 - b) dati identificativi dell'utenza (denominazione e scopo sociale o istituzionale della società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A. e codice ISTAT dell'attività, sede legale);
 - c) ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei locali ed aree;
 - d) data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
 - e) sussistenza di eventuali diritti all'ottenimento di agevolazioni;
 - f) dati identificativi del proprietario dell'immobile;
 - g) dati catastali dell'immobile, compresa la superficie catastale.
- 6) La dichiarazione, a cui deve essere allegata una fotocopia di un documento d'identità del dichiarante, può essere presentata al Gestore nei seguenti modi:
- a) direttamente presso gli sportelli, centrali o periferici, del Gestore;
 - b) spedita per posta;
 - c) spedita a mezzo posta elettronica certificata sull'indirizzo di posta certificata del Gestore.
 - d) spedita a mezzo posta elettronica.
- 7) La cessazione può avvenire anche a cura del Gestore, nella circostanza che sia in possesso di dati certi ed incontrovertibili di fine utilizzo del servizio, o a seguito di subentro dichiarato dal nuovo occupante/detentore dei locali.
- In caso di accertata irreperibilità del contribuente da parte degli uffici preposti, la cancellazione dagli elenchi dei contribuenti avverrà, a cura del Gestore, senza l'applicazione delle sanzioni previste ai successivi articoli 17, comma 7 e 19, comma 2 e 3.
- In caso di più nuclei raggruppati in un'unica utenza, ai fini della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, qualora per i componenti di uno dei nuclei sia avviata da parte del Comune la procedura di cancellazione per irreperibilità, il Gestore provvederà alla cancellazione di tali componenti dall'utenza attiva per la tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti.
- 8) L'Amministrazione Comunale, entro il mese successivo a quello di riferimento, provvede a trasmettere al Gestore le variazioni anagrafiche su supporto informatico e/o cartaceo. Le stesse devono contenere:
- a) tipo e data di variazione;
 - b) nome e cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale e codice del nucleo familiare dell'utente;
 - c) residenza dell'utente.
- 9) Non sono ritenute valide, ai fini del presente articolo, le dichiarazioni presentate ad uffici diversi da quelli specificati al comma 6 lettera a) del presente articolo.

Art. 16 – Rimborsi e conguagli

- 1) Le modifiche inerenti agli elementi che determinano la tariffa saranno inserite, mediante conguaglio compensativo, nella prima emissione disponibile successiva alla comunicazione o all'iscrizione d'ufficio.
- 2) In caso di cessazione dell'occupazione o della conduzione di locali ed aree, l'utente può effettuare richiesta di rimborso non oltre cinque anni dalla data della cessazione. Il rimborso spetta dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione, a condizione che la stessa sia comprovata da idonea documentazione o da elementi oggettivamente riscontrabili.
- 3) Sull'istanza di rimborso il Gestore procede entro novanta giorni dalla data della richiesta.

Art. 17 – Controllo e accertamento

- 1) Il Gestore esercita, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.ii., l'attività di controllo sulla veridicità di quanto dichiarato dagli utenti, attivando controlli sia puntuali che a campione sulle dichiarazioni

- sostitutive di certificazioni (art. 46 del medesimo D.P.R.) e sulle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà rilasciate (art. 47 del medesimo D.P.R.), al fine di garantire il rispetto degli adempimenti da parte degli utenti.
- 2) L'attività di cui al primo comma può essere esercitata anche:
 - a) richiedendo l'esibizione dei contratti di locazione, affitto e scritture private atte ad accertare le date di utilizzo del servizio;
 - b) richiedendo copie di planimetrie catastali atte ad accertare le superfici;
 - c) richiedendo notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali ed aree;
 - d) invitando i soggetti, di cui alla precedente lettera c., a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni;
 - e) utilizzando le informazioni fornite in occasione della stipula di contratti di fornitura servizi;
 - f) accedendo alle banche dati in possesso del Comune e degli enti erogatori di servizi a rete con la stipula di apposite convenzioni.
 - 3) Per le utenze domestiche, l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi. Per le unità immobiliari destinate ad uso diverso, l'occupazione si realizza con l'allacciamento alle reti di erogazione di pubblici servizi ed il concorso dell'esercizio dell'attività ivi svolta, provata attraverso l'esistenza di idonea documentazione.
 - 4) Nel caso in cui si presenti la necessità di verificare elementi rilevanti per il calcolo della tariffa all'interno dell'unità immobiliare, il personale incaricato dal Gestore, munito di tesserino di riconoscimento, potrà accedere alla proprietà privata, previo assenso dell'interessato.
 - 5) Nel caso in cui l'utente non consenta di effettuare il controllo è effettuata d'ufficio la decadenza dai benefici ed il recupero di quelli precedentemente concessi. Qualora sia riscontrata da parte del Gestore l'esistenza di dichiarazioni false o comunque non rispondenti al vero (salvo il caso in cui trattasi di irregolarità sanabili non costituenti falsità, per le quali viene comunicato un termine entro il quale esiste la possibilità di regolarizzazione) è prevista l'attivazione d'ufficio del procedimento di decadenza dai benefici eventualmente concessi e conseguente istanza di denuncia penale ai sensi dell'art. 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm.
 - 6) In caso di mancata collaborazione dell'utente od altro impedimento alla rilevazione dell'occupazione, la quantificazione della tariffa può essere effettuata desumendo i dati dall'anagrafe, dal catasto urbano e da altre banche dati disponibili, ritenendo, fatta salva la prova contraria, che l'occupazione o la conduzione abbia avuto inizio dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata o dal giorno in cui, in base ad elementi precisi e concordanti, può farsi risalire l'inizio dell'occupazione. Nell'ambito delle utenze non domestiche, in caso di superfici relative ad unità immobiliari a destinazione ordinaria desunte dal Catasto, la superficie da assoggettare a tariffa sarà quella catastale ridotta del 20%. Il Gestore potrà effettuare la modifica d'ufficio dandone comunicazione agli interessati.
 - 7) Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati che si intende accettata qualora, entro trenta giorni dal ricevimento, non pervengano rilievi al Gestore. Qualora l'utente riscontrasse elementi di discordanza può, nello stesso termine, fornire le precisazioni, che, se riconosciute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata. Il Gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare, nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo, determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa;
 - 8) L'utente che, a seguito della cessazione dell'utenza accertata dal Gestore, non abbia provveduto alla restituzione delle attrezzature fornite dall'Ente gestore è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 50,00 (cinquanta).
Qualora il dispositivo per la raccolta dei rifiuti sia restituito in condizioni igienico/sanitarie non idonee, come prescritto art. 10 comma 1 lettera e) dal Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, ovvero smarrito o restituito non integro, il Gestore addebiterà all'utente una spesa pari al valore di acquisto del dispositivo stesso.

Art. 18 – Riscossione

- 1) La tariffa è applicata e riscossa a titolo proprio dal Gestore, secondo le modalità dallo stesso stabilite, nel rispetto di quanto disposto dalla legislazione vigente, dal contratto di servizio e dal presente Regolamento.
- 2) L'ammontare annuo della tariffa è, di norma, suddiviso in tre rate quadrimestrali posticipate.

- 3) Su domanda dell'utente, il Gestore può accordare la rateizzazione del pagamento della tariffa, con le modalità e le scadenze dallo stesso stabilite.

Art. 19 – Violazioni

- 1) In caso di mancato o parziale pagamento dell'importo dovuto entro il termine indicato in fattura, il Gestore provvede, secondo le proprie tempistiche, a notificare un sollecito di pagamento e messa in mora con addebito delle relative spese postali.
In caso di mancato o parziale pagamento dell'importo sollecitato, il gestore avvia la procedura di riscossione coattiva per il recupero del credito a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto del 14 aprile 1910, n. 639 o ulteriori strumenti previsti dalla normativa, con applicazione degli interessi legali/moratori maturati e delle ulteriori spese di notifica.
- 2) In caso di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 15 comma 1 del presente regolamento, oltre il termine previsto dall'articolo 15 comma 3 del presente regolamento, si applica la sanzione di euro 30,00 (trenta).
- 3) In caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 15 comma 1 del presente regolamento, accertata dal Gestore, si applica la sanzione di euro 100,00 (cento).
- 4) Il Gestore provvede al recupero di quanto dovuto entro il quinto anno dalla data in cui è stata commessa la violazione. Qualora fossero trascorsi più di 5 anni dalla violazione, il gestore potrà recuperare solo le ultime cinque annualità della tariffa evasa od elusa.

Art.20 – Tariffa giornaliera

- 1) Per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato, ad esclusione delle occupazioni di cui al successivo art. 21, è istituita la tariffa giornaliera. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni in un anno solare, anche se non continuativi.
- 2) La tariffa giornaliera, determinata annualmente con la deliberazione del Comune di cui all'art. 6, sulla base dei costi complessivi del servizio specifico:
 - a) è espressa in euro/litro;
 - b) è unica rispetto alle tipologie di attività previste dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e ss.mm.;
 - c) congloba sia la quota fissa sia la quota variabile.Contestualmente, al fine di evitare comportamenti elusivi, il Comune, in sede di approvazione della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, per il rifiuto urbano residuo (indifferenziato), fissa la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi.
- 3) La tariffa giornaliera è calcolata in base alla capacità, espressa in litri, dei sacchi forniti dal Gestore per la raccolta del rifiuto secco residuo prodotto.
- 4) Gli ambulanti del mercato settimanale devono effettuare preventiva dichiarazione al Gestore dei dati necessari all'emissione di fattura e dotarsi dei sacchi di cui al comma precedente.

Art. 21 – Manifestazioni ed eventi

- 1) Per il possesso o la detenzione di aree e locali per eventi sportivi, ricreativi, manifestazioni sócio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio integrato di gestione dei rifiuti è effettuato, in alternativa al sistema a sacco disciplinato all'art. 20 del presente regolamento, sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti. In tal caso non si applica la tariffa prevista dal presente Regolamento.
- 2) Nel caso di eventi e manifestazioni organizzate da associazioni che occupano locali per i quali è attiva un'utenza della tariffa per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, la quota fissa della tariffa si intende già regolata. Il Gestore applicherà pertanto unicamente la quota variabile della tariffa stessa.